CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 dicembre 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Urago d'Oglio (BS)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Urago d'Oglio (BS) n. 26 del 19 novembre 2024, avente a oggetto "*Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.A.*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 23023 del 22 novembre 2024 e al protocollo pareri TUSP n. 18/2024;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 281 del 13 dicembre 2024, con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO

In data 22 novembre 2024 (prot. SC_LOM - 23023 – 22/11/2024) il comune di Urago d'Oglio (BS) ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3 TUSP, la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 19 novembre 2024 (recante "*Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.a.*") e i relativi allegati.

In premessa, rimarca la delibera che "*il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Urago d'Oglio, è svolto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad APRICA S.p.a., fino al 31/12/2024*", e che "*è necessario individuare la modalità di affidamento del servizio in coerenza con le disposizioni normative vigenti*".

A tal fine, la Giunta comunale dapprima (cfr. del. GC n. 59 del 7 agosto 2024) ha delegato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di redigere sia la relazione per la scelta del nuovo modello gestorio, sia il referto nel caso di opzione per l'autoproduzione *in house providing*, in base agli artt. 14-17, d.lgs. n. 201/2022; e successivamente (cfr. del. GC n. 71 del 23 ottobre 2024) ha approvato le risultanze dell'istruttoria *de qua*, rinviando al Consiglio per l'adozione della delibera di affidamento del servizio di igiene urbana alla società *in house* Servizi Comunali S.p.a. e l'acquisizione della partecipazione societaria nella medesima società.

Così esplicitati i presupposti, e dopo aver dato conto del fatto che la società "*soddisfa tutte le condizioni poste dalla vigente normativa europea*" per l'affidamento *in house*, il Consiglio Comunale delibera: "*1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare la relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario asseverato – redatta dal Responsabile*

dell'Ufficio Tecnico riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 3. di approvare l'allegato Statuto di Servizi Comunali S.p.a. con sede a Sarnico, in via Suardo n. 14/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al n. 303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160 (Allegato 2). 4. di approvare la partecipazione dell'amministrazione a Servizi Comunali S.p.a. mediante l'acquisto di n. 2 (due) quote/azioni al valore di € 245,85 (duecentoquarantacinque/85) cadauna per un totale di € 491,70 (quattrocentonovantuno/70). 5. di approvare lo schema di "Contratto di servizio" indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio (Allegato 3). 6. di affidare, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci, a Servizi Comunali S.p.a. di Sarnico (BG), per anni 10 (dieci) dal 01/01/2025 al 31/12/2034 secondo la modalità dell'"in house providing", i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta di concordare con essa gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio. 7. di demandare ai competenti Responsabili di Area, in esecuzione del presente atto: l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci di previsione finanziari anno 2025 e seguenti, da formalizzare con successivi atti gestionali per l'affidamento del servizio e per l'acquisto della partecipazione di cui ai punti precedenti; la trasmissione della presente deliberazione: alla Corte dei Conti sezione di Controllo della Lombardia, per l'espressione del parere di cui all'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016; all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto di competenza ai sensi dell'art. 5, c. 3 del D. Lgs. 175/2016; all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la pubblicazione ai sensi degli art. 17 e 31 del D.Lgs. n. 201/2022; la sottoscrizione del contratto di servizio decorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento sul sito di ANAC, ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022".

CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022),

avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3, richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal comune di Urago d'Oglio prevede l'acquisto di n. 2 azioni di Servizi Comunali S.p.A. (ognuna del valore nominale di 245,85 euro) per un totale di 491,70 euro, con correlato affidamento *in house* del servizio di igiene urbana alla società stessa per la durata dieci anni. A supporto della determinazione sono richiamate le risultanze versate nella "*relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario asseverato – redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale*".

3. Si procede, di seguito, all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società per azioni figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sentenza n. 86/2022), occorre osservare che il servizio di gestione dei rifiuti urbani rientra tra i servizi di interesse economico generale (cfr. d.lgs. n. 152/2006 e d.lgs. n. 201/2022). Di conseguenza, la

fattispecie in esame rientra tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, giusta l'art. 4, comma 1, lett. a) TUSP.

Tali profili sono espressamente enunciati dalla delibera in esame, la quale peraltro richiama – in punto di disamina delle competenze istituzionali – anche l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 cit. e la giurisprudenza formatasi sul punto, laddove la norma "*affida ai Comuni il compito di continuare "la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento" fino a che non sia avviato il servizio "del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202", e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52)*" (cfr. del. cit., pag. 2).

La Sezione prende quindi atto dell'assolvimento dell'onere motivazionale.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "*ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".

Giova in primo luogo evidenziare, con riguardo al parametro della sostenibilità finanziaria, che le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno affermato che "*il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria

o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Proprio sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la deliberazione consiliare in esame risulta supportata dal Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA) asseverato, ove sono riportati (pag. 4) i principali dati di bilancio dell'Impresa affidataria:

Dati di bilancio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi vendite e prestazioni - Voce A1)	24.487.518	25.918.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.691	39.217.765
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.019.515	14.271.519	15.796.584	16.077.059	18.038.500
Margine operativo lordo (MOL)	3.949.878	3.596.959	3.970.253	4.692.606	4.759.693	4.397.313	5.960.003
Imposte sul reddito - Voce 20)	867.294	708.816	1.038.282	800.656	680.099	590.548	1.057.803
Utile netto di esercizio - Voce 21)	2.237.891	1.797.853	2.818.630	2.297.424	2.211.718	1.700.922	2.883.822

Fonte: Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA) asseverato, allegato alla del. CC n. 26 del 19 novembre 2024.

Nello stesso documento vengono altresì riportati i principali indici di bilancio del periodo 2017-2023 (ivi, pag. 5), di seguito sintetizzati:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indici di redditività							
ROE netto	17,80%	12,50%	16,39%	10,76%	9,39%	6,73%	10,24%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,89%	5,21%	8,85%
ROS	11,61%	9,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%	9,12
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni							
Margine primario di struttura	667.232	2.346.491	4.272.453	2.189.289	3.994.381	6.995.106	9.877.885
Quoziente primario di struttura	1,06	1,19	1,33	1,11	1,2	1,38	1,54
Indicatori di solvibilità							
Margine di disponibilità	2.225.972	3.520.983	5.192.678	3.256.408	9.140.199	11.191.155	12.956.447
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35	2,41
Margine di tesoreria	2.144.320	1.798.687	5.082.492	3.151.002	8.875.799	10.932.061	12.663.004
Quoziente di tesoreria	1,22	1,20	1,67	1,40	2,07	2,32	2,38

Fonte: Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA) allegato alla del. CC n. 26 del 19 novembre 2024.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la delibera CC in esame indica l'esborso pecuniario di limitato importo (cfr. punto 4 del *decisum*), sostanziandosi "*l'acquisto di n. 2 (due) quote/azioni al valore di € 245,85 (duecentoquarantacinque/85) cadauna per un totale di € 491,70 (quattrocentonovantuno/70)*".

Sempre al riguardo, merita richiamare la "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) e sull'affidamento del servizio di igiene urbana mediante l'istituto dell'in house providing (d.lgs. 201/2022 art. 17)*" acclusa alla delibera stessa, che prende in considerazione i su riportati dati e indici di bilancio concludendo che "*il rischio per il Comune di subire perdite patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura*" (ivi, pag. 107).

Inoltre, ancorché non inoltrati alla Sezione, risultano comunque sussistenti sull'Albo pretorio comunale i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, invece, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, "*deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (…). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la "convenienza economica" deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (…) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la "convenienza economica" deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio*" (Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Nel caso oggetto del presente scrutinio, l'analisi sulla convenienza economica è formulata sia nella citata Relazione illustrativa, sia nella prodromica delibera di Giunta Comunale n. 71 del 23 ottobre 2024, entrambe allegate e richiamate *per relationem* al corredo motivazionale della delibera CC n. 26/204 in esame, *ex* art. 3, l. n. 241/1990.

In tali documenti viene prospettato un risparmio annuo – derivante dall'operazione di affidamento *de quo* – pari ad euro 18.237,06 rispetto al costo consuntivo 2023 (pari al 5,20%), nonché un risparmio annuo pari ad euro 33.287,95 rispetto al costo preventivo 2024 (pari al 9,10%), a fronte dell'asserito espletamento di attività e servizi ulteriori rispetto a quelli svolti dal pregresso affidatario (ad es. messa a disposizione ai Comuni di un numero verde per la ricezione delle segnalazioni/richieste da parte delle utenze relativamente all'attività di "Gestione tariffe e rapporto con gli utenti" di competenza dell'Ente territoriale; attività di supporto amministrativo a favore dell'Ente stesso; servizi attivabili a seguito di specifica richiesta con relativo prospetto economico).

Fermo quanto sopra, costituisce acquisizione pacifica nella giurisprudenza contabile che, in base all' art. 5, comma 1 TUSP, la valutazione sulla convenienza economica debba avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, quali la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, mediante comparazione dei benefici e dei costi delle singole soluzioni possibili. Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo, l'esame dell'atto deliberativo sotto il profilo della dimostrazione della convenienza economica dell'operazione deliberata è dunque diretto ad accertare che l'istruttoria dell'amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Ora, sia nell'atto deliberativo in esame, sia nella Relazione illustrativa a corredo è effettivamente presente una giustificazione delle ragioni della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione.

In particolare, la Relazione illustrativa ha dapprima preso a riferimento le tre modalità di gestione previste nell'ordinamento per il servizio di igiene urbana (ossia esternalizzazione a terzi, società mista pubblico-privata tramite gara a doppio oggetto, gestione *in house*), per poi svolgerne una analisi comparativa "*con la metodologia S.W.O.T.*" (ivi, pag. 28), concernente cioè i profili "*Strength (punti di forza)*", "*Weakness (punti di debolezza)*", "*Opportunities (opportunità)*", "*Threat (minacce)*".

Ne è emersa la seguente graduatoria, che ha condotto alla determinazione in esame:

- Affidamento *In House providing*: punti + 5;
- Società mista pubblico privata: punti – 6;
- Affidamento a Società terza: punti + 1.

Va soggiunto altresì che la delibera CC n. 26/2024 analizza espressamente la sussistenza dei requisiti per la gestione internalizzata (ivi, pag. 7), laddove la Società:

- "*nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro*";
- "*dalla data della sua costituzione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi*";
- "*ha sempre presentato bilanci in attivo, senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci*";
- presenta un "*numero degli amministratori … inferiore al numero degli addetti*";
- ha attuato "*il contenimento dei costi di funzionamento … ponendo al minimo il compenso dei membri del CdA, in conformità all'art. 4, c. 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n. 95 che prevede che detti compensi non possano superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e alla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti*";
- "*nel corso degli anni ha distribuito utili ai Comuni soci*";
- "*ha garantito tariffe tra le più basse della Provincia*";
- "*ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento*", avendo attuato tra l'altro "*ha adottato un programma significativo di investimenti in mezzi a basso impatto ambientale e impianti finalizzati alla differenziazione dei rifiuti raccolti concorrendo a ridurre la necessità di ricorrere alla termovalorizzazione*".

Sotto altra angolazione, infine, il corpo motivazionale della delibera attesta che "*il Comune, come rilevato dalla citata deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate, non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o similari a quelle svolte da Servizi Comunali S.p.a.*" (ivi, pag. 7).

Il Collegio prende quindi atto dell'istruttoria condotta, e dell'assolvimento degli oneri sul punto.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati concretamente misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Come osservato *sub* **B)**, nell'atto deliberativo in esame e nei relativi allegati si rinviene un espresso raffronto in ordine ai vantaggi ed alle criticità derivanti dalle varie possibili forme di gestione. A tal riguardo si vedano sia l'analisi "*S.W.O.T.*", a pag. 28 della Relazione illustrativa, sia l'elencazione dei risparmi annui contenuti a pag. 4 della del. prodromica di Giunta n. 71/2024, entrambe menzionate e fatte proprie dalla deliberazione CC n. 26/2024 in esame.

In aggiunta, va richiamato il rilievo secondo cui le analitiche risultanze istruttorie "*evidenziano come la scelta del modello dell'in-house risulti maggiormente performante riscontrando maggiori opportunità e punti di forza e minori punti di debolezza in relazione alle altre modalità di affidamento del servizio di igiene urbana*" (cfr. Relazione illustrativa, pag. 103), in ragione della sussistenza dei profili emersi in sede istruttoria (*ibidem*, pag. 107):

- "*il servizio erogato da Servizi Comunali s.p.a. nei Comuni Soci presenta caratteristiche di efficienza e di qualità migliorative rispetto ai dati medi dei Comuni della Provincia di Bergamo e Brescia, ed del contesto della Regione Lombardia*";
- "*il servizio affidato in house è connotato da una gestione efficiente e di livello complessivamente superiore alle varie medie gestionali*";
- "*il costo del servizio risulta nettamente inferiore ed economicamente congruo rispetto alle situazioni prese a riferimento*";
- "*sono state evidenziate le carenze di mercato in ordine alla possibilità di offrire un numero sufficiente di "competitors" tra loro indipendenti*".

Di conseguenza, la Relazione giunge a declinare come segue gli elementi di poziorità dell'affidamento *de quo* (ivi, pag. 112):

- "*per gli aspetti tecnici offerti*";
- "*per l'esperienza, la qualità e l'efficienza dimostrate nella Gestione del Servizio di Igiene Urbana da parte di Servizi Comunali s.p.a.*";
- "*per il risparmio che comporta e per la congruità economica del Valore dell'affidamento del Servizio di Igiene Urbana, sia in base al Costo storico sia in base al Costo del Servizio atteso*".

La Sezione prende quindi atto dell'adempimento degli oneri motivazionali richiesti.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La Relazione illustrativa allegata dà conto dell'assenza, nell'operazione *de qua*, di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari riconducibili ad aiuti di Stato, richiamando la presenza dei criteri elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria (sentenza Corte di Giustizia "Altmark" – cfr. ivi, pag. 27).

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. La deliberazione,

infatti, fa riferimento agli "*esiti della consultazione pubblica avvenuta nel periodo 25 ottobre 2024 – 9 novembre 2024*". Risulta infatti dimostrato che la consultazione pubblica è stata effettuata sul sito *web* comunale, con invito alla cittadinanza a formulare osservazioni tramite protocollo comunale o a mezzo PEC.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, rende parere positivo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione n. 26 del 19 novembre 2024 del Comune di Urago d'Oglio (BS).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del Comune di Urago d'Oglio (BS), anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Urago d'Oglio (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

Il Relatore	Il Presidente
(Francesco Testi)	(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

14 gennaio 2025

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)